

circolare
24 OTTOBRE 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 24 ottobre 2017

Oggetto

Contratti di solidarietà difensivi e fruizione della riduzione contributiva

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con proprio Decreto ha fornito le indicazioni operative per la fruizione degli sgravi contributivi riguardanti i contratti di solidarietà difensivi.

Come è noto le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi possono godere di una riduzione del 35% dei contributi dovuti con riferimento ai lavoratori interessati ad una contrazione dell'orario di lavoro superiore al 20%. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.

Rispetto al passato scompaiono quali criteri necessari ai fini del riconoscimento, gli strumenti finalizzati ad indicare gli aumenti di produttività pari alle misure di sgravio richieste o il piano di investimenti necessario per superare le inefficienze di natura gestionale o del processo produttivo, alla base della richiesta del contratto di solidarietà, sottoscritto al fine di evitare in tutto o in parte i licenziamenti.

L'istanza da parte dell'impresa va sottoscritta digitalmente e prodotta in bollo, attraverso PEC indirizzata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro, utilizzando la modulistica rinvenibile sul sito www.lavoro.gov.it. Nella domanda l'impresa deve indicare l'importo della riduzione contributiva richiesta ed il codice di pratica (elemento essenziale) relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata telematicamente attraverso la procedura "CIGS on line". Unitamente all'istanza, il datore di lavoro deve produrre l'elenco nominativo dei lavoratori indicando, per ciascuno di essi, la percentuale di riduzione oraria applicata.

Per l'anno in corso, le istanze possono essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre 2017 per quelle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato contratti di solidarietà o abbiano avuto un contratto in corso nel 2016.

A partire dal 2018 la norma entrerà "a regime", nel senso che nell'arco temporale sopra descritto (30 novembre - 10 dicembre) sarà possibile presentare le domande per le imprese che avranno stipulato contratti di solidarietà entro il 30 novembre o che avranno avuto un cds in corso nel secondo semestre precedente.

Le istanze sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza la Direzione generale degli ammortizzatori sociali adotterà il relativo provvedimento di ammissione o di diniego della riduzione contributiva.

Il provvedimento di ammissione verrà poi trasmesso dalla Direzione Generale oltre che all'azienda anche all'Inps al fine di quantificare l'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepire nell'anno precedente dai lavoratori, rivalutate all'anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della percentuale di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

